



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA  
UFFICIO X AMBITO TERRITORIALE DI SALERNO**

Via Monticelli n.1 Loc. Fuorni 84131 Salerno - tel. 089771611

P.E.C.: [uspsa@postacert.istruzione.it](mailto:uspsa@postacert.istruzione.it) - P.E.O.: [usp.sa@istruzione.it](mailto:usp.sa@istruzione.it) - Sito Web: [www.csasalerno.it](http://www.csasalerno.it)

**IL DIRIGENTE**

VISTI i propri decreti prot. n. 13426/8 del 4/5/2016 e prot. n. 13426/9 del 24/6/2016, con i quali, in esecuzione della Sentenza del Tribunale di Salerno, Sez. Lavoro, n. 981 del 16/3/2016, è stato disposto, con decorrenza dal triennio 2014/17, il reinserimento nelle GAE di questa provincia, per la Scuola secondaria di II grado, III Fascia, classe di concorso A019, di BISOGNO CRISTIANA, 10/4/1967 SA;

TENUTO CONTO che il predetto reinserimento in GAE è stato disposto nelle more del giudizio di merito, con conseguente depennamento dei ricorrenti dalle graduatorie di pertinenza, nel caso in cui il prosieguo del giudizio sia favorevole all'Amministrazione;

VISTA la Sentenza della Corte d'Appello del Tribunale di Salerno, n. 193 del 13/3/2017, con la quale la Corte d'Appello ha accolto l'appello proposto da questa Amministrazione avverso la Sentenza n. 981/2016, riformando la sentenza impugnata rigettando il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'esecuzione della Sentenza della Corte d'Appello del Tribunale di Salerno, n. 193 del 13/3/2017

**DISPONE**

Per le motivazioni di cui in premessa, la sig.a BISOGNO CRISTIANA, 10/4/1967 SA è depennata con effetto retroattivo dalle Graduatorie ad Esaurimento della scuola secondaria di II grado di questa provincia, classe di concorso A019, precedentemente inserita con provvedimenti prot. n. 13426/8 del 4/5/2016 e prot. n. 13426/9 del 24/6/2016, in esecuzione della Sentenza del Tribunale di Salerno, Sez. Lavoro, n. 981 del 16/3/2016.

Per effetto del suddetto depennamento dalle Graduatorie ad Esaurimento della scuola secondaria di II grado di questa provincia, sono annullati eventuali atti di individuazione del predetto docente come destinatario di contratti di a tempo determinato per l'a.s. 2016/2017.

I Dirigenti Scolastici che abbiano stipulato con il predetto docente contratti di lavoro a tempo determinato adotteranno, in attuazione dell'apposta clausola risolutiva, i decreti motivati di risoluzione del contratto, essendo venuto meno il presupposto che dava loro diritto all'individuazione.

I Dirigenti Scolastici nelle cui graduatorie d'istituto risulta eventualmente inserito il docente BISOGNO CRISTIANA, 10/4/1967 SA, apporteranno le dovute rettifiche alle stesse, cancellando la posizione dalla prima fascia.

Ai sensi dell'art 2126 c.c., 1° comma (“La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetti per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione”) restano salvi i diritti patrimoniali acquisiti dai docenti in seguito alla conclusione del contratto, risolto con il presente decreto.

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall'ordinamento.

IL DIRIGENTE  
Renato PAGLIARA

Ai Dirigenti Scolastici  
SCUOLE OGNI ORDINE E GRADO  
LORO SEDI  
Agli studi legali interessati  
Al ricorrente mediante pubblicazione sul sito  
ALLE OO.SS. della scuola  
AGLI AA.TT.PP. DELLA REPUBBLICA  
LORO SEDI  
AL Sito Web-Sede